



**Istituto Professionale
Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera - Industria e Artigianato
Manutenzione e Assistenza Tecnica**

Vittoria, 16.09.2025

I.I.S.S. - "G. MARCONI" - VITTORIA (RG)
Prot. 0011729 del 16/09/2025
I-1 (Uscita)

- ✓ **A tutto il personale Docente e ATA**
- ✓ **Alla Bacheca Registro Argo**
- ✓ **Al sito web**
- ✓ **Al Direttore dei S.G.A.**
- ✓ **Agli atti**

Circolare n. 20

Oggetto: Direttiva relativa alla vigilanza scolastica degli studenti a.s. 2025-2026

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il D.Lgs 59/1997;

VISTO il DPR 275/1999;

VISTO il D.Lgs 297/1994;

VISTO l'art. 2048 del Codice Civile recitante "*i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza*".

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro 2019/2021 – Comparto Istruzione e Ricerca;

CONSIDERATO che tra i compiti istituzionali del Dirigente Scolastico, ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 165/2001, rientrano funzioni di direzione, coordinamento e controllo sull'attività del personale scolastico;

RITENUTO necessario adottare disposizioni organizzative idonee ad assicurare l'adempimento degli obblighi di vigilanza da parte del personale docente e ATA;

EMANA

la seguente Direttiva sulla vigilanza scolastica per l'a.s. 2025/2026 contenente le misure organizzative e le disposizioni applicative relative ai seguenti ambiti:

PIAZZA GRAMSCI, 4 – 97019 VITTORIA (RG) TEL. 09321878569

email: rgis012003@istruzione.it pec: rgis012003@pec.istruzione.it web: www.istitutosupeiorimarconi.edu.it

Codice meccanografico: RGIS012003 - Codice Fiscale 82000980886 - Codice univoco UFLWG7



**Istituto Professionale
Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera - Industria e Artigianato
Manutenzione e Assistenza Tecnica**

A) VIGILANZA DURANTE LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DIDATTICA

La vigilanza sugli allievi rientra tra gli obblighi di servizio dei docenti

A tal proposito, l'art. 44, comma 7, CCNL Istruzione e Ricerca 2019/2021, dispone che, *"per assicurare l'accoglienza e la vigilanza sugli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni (e dunque dell'inizio del proprio orario di servizio) e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi"*. La responsabilità per l'inosservanza del predetto obbligo è disciplinata dagli artt. 2047 e 2048 del Codice Civile.

L'art. 2047 C.C. dispone che *"in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto"*.

L'art. 2048 C.C. dispone che *"i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. (...) Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto"*.

Nelle ipotesi di responsabilità ex artt. 2047 e 2048 c.c., l'insegnante si libera se prova di non aver potuto impedire il fatto, dimostrando, quindi, di aver esercitato la vigilanza nella misura dovuta, e che, nonostante l'adempimento di tale dovere, il fatto dannoso per la sua repentinità ed imprevedibilità gli abbia impedito un tempestivo efficace intervento (Cass., sez. III, 18.4.2001, n.5668); è richiesta, perciò, la dimostrazione di aver adottato in via preventiva le misure organizzative idonee ad evitare il danno (Cass. Civ. sez. III, 3.2.1999, n. 916 ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto sussistente la responsabilità dell'insegnante avuto riguardo alla circostanza dell'allontanamento ingiustificato della stessa dall'aula). La Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623, ha ritenuto, inoltre, che l'obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e che, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza.

Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli studenti della classe è il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale.

Il docente che, durante l'espletamento dell'attività didattica debba, non per futili motivi, ma per esigenze impellenti e improcrastinabili, assentarsi temporaneamente dalla classe, prima di allontanarsi dalla scolaresca, deve incaricare un collaboratore scolastico di vigilare sugli alunni sino al suo ritorno. Si specifica che l'assenza del docente dovrà essere temporanea (pochi minuti) e tale da non dover ricorrere alla sostituzione dello stesso.

Il collaboratore scolastico effettuerà la vigilanza sulla base di quanto previsto dal Profilo Professionale (CCNL 2018/2021).



**Istituto Professionale
Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera - Industria e Artigianato
Manutenzione e Assistenza Tecnica**

B) VIGILANZA DALL'INGRESSO DELL'EDIFICIO FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE

Al fine di regolamentare l'ingresso degli studenti nell'edificio scolastico all'inizio di ogni turno di attività didattica, antimeridiano o pomeridiano, si dispone che, presso ciascun ingresso dell'edificio/plesso sia presente un collaboratore scolastico che presti la dovuta vigilanza sugli studenti.

Gli altri collaboratori scolastici in servizio nel turno vigileranno il passaggio degli studenti nei rispettivi piani o aree di servizio, fino all'entrata degli stessi nelle proprie aule.

Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli studenti, come indicato in precedenza, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni.

È vietato ai genitori degli studenti accompagnare i figli all'interno dell'edificio o fino alle aule, se non espressamente autorizzati od invitati.

Al fine di regolamentare l'uscita degli studenti dall'edificio scolastico al termine di ogni turno di attività, antimeridiano o pomeridiano, si dispone che presso ciascuna porta di uscita dell'edificio sia presente almeno un collaboratore scolastico con il compito di prestare la dovuta vigilanza nel passaggio degli studenti.

Gli altri collaboratori scolastici in servizio nel turno vigileranno il transito degli studenti nei rispettivi piani di servizio.

Per assicurare la vigilanza, come indicato in precedenza, gli insegnanti sono tenuti ad assistere gli studenti sino alla porta di uscita dell'edificio.

L'ingresso nella scuola e nelle aule, così come l'uscita degli studenti, devono essere oggetto di concomitante sorveglianza da parte del personale docente e ATA, nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti.

L'ingresso e l'uscita degli studenti avviene sulla base degli orari stabiliti e in relazione al funzionamento previsto per le classi. L'obbligo di vigilanza degli insegnanti ha inizio 5 minuti prima del suono della prima campana, che autorizza gli studenti a recarsi nelle rispettive aule, dove vengono accolti dagli insegnanti in servizio per quell'ora.

Nessun docente e classe può lasciare l'aula, sostare nei corridoi e/o lungo le scale prima del suono della campana segnante la fine delle lezioni.

COLLABORATORI SCOLASTICI

Si ricorda che il dovere di vigilanza, compito che fa capo in via principale al personale docente, rientra anche tra gli obblighi spettanti al personale ATA, come previsto dal CCNL 2019/2021 (Allegato A); in particolare, i Collaboratori scolastici relativamente alle specifiche mansioni di accoglienza e sorveglianza, avranno cura di sorvegliare gli studenti qualora fossero nell'atrio o nei corridoi nei periodi antecedenti o dopo le lezioni.



**Istituto Professionale
Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera - Industria e Artigianato
Manutenzione e Assistenza Tecnica**

C) VIGILANZA DURANTE I CAMBI DI TURNO TRA I DOCENTI

I cambi di docente nelle varie aule devono avvenire celermente, al fine di non far gravare soltanto sul personale non docente la sorveglianza ai piani e nei reparti. I collaboratori scolastici, all'inizio delle lezioni o ai cambi di turno dei docenti nelle classi, avranno cura di accertarsi di eventuali ritardi o di assenze dei docenti nelle classi. Qualora un docente inizi il servizio durante un'ora intermedia, o abbia avuto un'ora libera, deve trovarsi di fronte alla porta della classe in cui inizierà il servizio almeno 5 minuti prima. Qualora un docente termini il servizio in un'ora intermedia deve attendere sulla porta il docente dell'ora successiva. Nel caso in cui ognuno sia impegnato prima e dopo, il cambio dovrebbe essere il più celere possibile.

I docenti dell'ultima ora di lezione si accerteranno che tutti gli studenti abbiano lasciato l'aula e che tale operazione di abbandono del locale si svolga con ordine.

In caso di concambio (due docenti che si spostano contemporaneamente), il docente che si sposta da una classe all'altra deve effettuare lo spostamento senza indugiare. In situazioni particolari (es. presenza di studente/i non autonomi o con problemi), il docente deve richiedere esplicitamente l'intervento del collaboratore scolastico, se presente.

D) VIGILANZA DURANTE L'INTERVALLO

L'intervallo/pausa di socializzazione durerà non più di dieci minuti e sarà effettuata, secondo le modalità concordate tra docenti e studenti della classe dal docente in orario e sotto la sua esclusiva sorveglianza e responsabilità, sempre in maniera ordinata e tale da agevolare la fruizione dei servizi e rendere possibile la vigilanza.

Durante la pausa didattica i docenti non dovranno affidare alcuna consegna (es. fotocopie) ai collaboratori scolastici, in quanto impegnati preliminarmente nella vigilanza.

Durante gli intervalli sono da evitare attività che possono diventare pericolose (ad es. spingersi, salire e scendere le scale, ecc...). Gli studenti dovranno seguire le indicazioni degli insegnanti e dei collaboratori scolastici.

Si precisa che i docenti che sostituiscono, a qualsiasi titolo, i colleghi assenti, hanno gli stessi obblighi di vigilanza dei docenti titolari e sono pertanto anch'essi tenuti ad adoperarsi per garantire l'incolumità degli alunni e del personale.

E) VIGILANZA DURANTE IL TRAGITTO AULA /LABORATORI

Durante il tragitto dall'aula ai laboratori, il docente o i docenti, in caso di compresenza, accompagneranno gli studenti ed effettueranno la vigilanza perché il percorso sia ordinato, disciplinato e sicuro. I trasferimenti devono avvenire in modo tale da prevenire ogni rischio da omessa vigilanza e da evitare di disturbare le lezioni delle altre classi.



**Istituto Professionale
Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera - Industria e Artigianato
Manutenzione e Assistenza Tecnica**

F) USCITA TEMPORANEA DEGLI ALUNNI DALLA CLASSE

I docenti concedono agli alunni l'uscita dalla classe al di fuori dell'orario dell'intervallo solo in caso di assoluta necessità e **sempre uno alla volta**, controllandone il rientro. Allo stesso modo, si invitano i docenti a non fare uscire dall'aula gli studenti per incombenze legate all'attività didattica (come per esempio fotocopie, reperimento di materiale).

G) VIGILANZA DURANTE LE USCITE DIDATTICHE / VISITE GUIDATE / VIAGGI D'ISTRUZIONE

La vigilanza sugli alunni, durante lo svolgimento di uscite didattiche, visite guidate o viaggi d'istruzione, dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori, "almeno un accompagnatore ogni quindici alunni".

H) USO DELLE ATTREZZATURE

Il docente è responsabile del corretto uso delle attrezzature da parte degli studenti che gli sono affidati. Tale responsabilità deriva non solo dal generale obbligo di sorveglianza, ma anche da quanto specificamente previsto dal D.Lgs. n. 81/2008, a tutela dei soggetti nell'ambiente lavorativo. I docenti, pertanto, sono tenuti a:

- vigilare sull'incolumità degli studenti durante la permanenza a scuola e, comunque, durante lo svolgimento di ogni iniziativa proposta dalla scuola;
- informare ed istruire gli studenti sulle modalità corrette di utilizzo delle attrezzature e dei materiali;
- informare gli alunni su eventuali rischi connessi alla frequenza di laboratori o altri spazi o rischi connessi all'uso delle attrezzature e dei materiali, indicando ogni possibile mezzo e/o strategia per prevenire incidenti;
- informare e discutere con gli studenti il regolamento d'uso del/dei laboratorio/i utilizzato/i;
- vigilare attentamente e costantemente perché gli studenti osservino le istruzioni e le disposizioni ricevute;
- verificare l'idoneità e la perfetta efficienza degli strumenti utilizzati per le esercitazioni;
- valutare la compatibilità delle esercitazioni proposte con le condizioni ambientali visibilmente rilevabili;

I) ENTRATE POSTICIPATE

Gli alunni che giungono a scuola in orario posticipato, e in modo occasionale, sono ammessi alla frequenza delle lezioni, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico o suo delegato. In caso di ritardi ripetuti il Coordinatore di classe è tenuto ad informare il Dirigente o i Collaboratori del DS/Coordinatori delle attività didattiche e laboratoriali.

L'insegnante di classe annoterà ogni entrata posticipata sul Registro di classe.



**Istituto Professionale
Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera - Industria e Artigianato
Manutenzione e Assistenza Tecnica**

L) USCITE ANTICIPATE

Nessun alunno può uscire prima del termine delle attività, se non a fronte di autorizzazione del Dirigente Scolastico o del Collaboratore delegato.

Ogni uscita anticipata, non dovuta ad evento accaduto a scuola (malore, infortunio, ecc.), dovrà essere autorizzata dal Dirigente o dai Collaboratori delegati, che provvederanno a firmare l'apposita autorizzazione.

Il docente in servizio nell'ora di uscita dello studente è obbligato ad annotare l'uscita anticipata nel Registro di classe, previa esibizione dell'autorizzazione. Il docente consentirà l'allontanamento dalla classe. Gli studenti non autorizzati non possono lasciare l'edificio prima del suono della campana.

Si ringrazia per la proficua collaborazione.

**Il Dirigente Scolastico
Dott. Vito Popolano***

*Firma autografa omessa ai sensi dell'art.3 del D. Lgs n.39/1993